



Il Presidente del Consiglio Regionale

DECRETO N. 103 DEL 13 dicembre 2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI gli articoli 71 (*Il Consiglio delle Autonomie locali*) e 72 (*Le attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali*) dello Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 “*Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali*” che, all’articolo 2, prevede che il CAL è composto di venti membri: otto componenti di diritto (i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse); dodici rappresentanti degli Enti locali eletti tra i Sindaci di Comuni non capoluogo;

VISTO l’articolo 3, comma 3, della L.R. n. 41/2007 in virtù del quale i collegi elettorali sono:

- il Collegio della Provincia dell’Aquila, con quattro seggi;
- il Collegio della Provincia di Teramo, con due seggi;
- il Collegio della Provincia di Chieti, con quattro seggi;
- il Collegio della Provincia di Pescara, con due seggi;

VISTI l’articolo 3, comma 4, della L.R. n. 41/2007, ai sensi del quale le elezioni dei componenti elettivi del CAL “... sono indette con Decreto del Presidente del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalle elezioni regionali, e si svolgono entro i successivi sessanta giorni presso la sede del Consiglio provinciale di ciascun collegio elettorale” e l’articolo 14 (*Norma transitoria*) ai sensi del quale “in fase di prima applicazione il Presidente del Consiglio regionale indice le elezioni per l’elezione del CAL entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge”;

VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 202 del 16 dicembre 2010 recante “*L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 – Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali - Articolo 3, comma 5*” che ha approvato le “*Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali*”;

VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 212 del 22 novembre 2011 recante “*Modifica delle modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali di cui alla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 202 del 16 dicembre 2010*”, pubblicata sul BURA n. 72 Ordinario del 2 dicembre 2011;

VISTO, in particolare, l’articolo 18 delle “*Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali*” di cui alla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 212/2011, in base al quale, in sede di prima applicazione, il decreto di indizione delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali è emanato entro 30 giorni



Il Presidente del Consiglio Regionale

dalla pubblicazione sul BURA della richiamata Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 212/2011;

VISTI gli articoli 8, 9, 10 e 11 delle “*Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali*” di cui alla Delib. U.P. n. 212/2011, ai sensi dei quali:

- l’emanazione del decreto di indizione delle elezioni è preceduta da una intesa tra il Presidente del Consiglio regionale e i Presidenti delle Province mirata alla definizione degli aspetti organizzativi;
- le elezioni si svolgono presso la sede del Consiglio provinciale di ciascun collegio elettorale; sulla base dell’intesa con i Presidenti delle Province, il decreto di indizione può individuare più sezioni elettorali per ciascuna circoscrizione;
- le funzioni relative all’allestimento e alla vigilanza delle Sezioni elettorali sono svolte dalle Amministrazioni provinciali secondo quanto stabilito nell’intesa; le Sezioni elettorali sono allestite a partire dalle ore 14.00 del giorno precedente a quello delle elezioni;
- le elezioni si svolgono nel giorno fissato dal decreto di indizione dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

PRESO ATTO dell’esito dell’incontro tra i rappresentanti del Consiglio regionale ed i rappresentanti delle quattro Province abruzzesi, tenutosi in data 28 marzo 2011 presso la sede del Consiglio regionale dell’Abruzzo, avente ad oggetto gli aspetti organizzativi delle elezioni;

VISTO il parere favorevole della Conferenza permanente Regione enti locali, reso nella seduta del 17 novembre 2011, sia con riguardo alle modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali sia con riguardo alla individuazione delle Sezioni elettorali nelle sedi dei quattro Consigli provinciali abruzzesi;

VISTI, inoltre, gli articoli 2, comma 2, 6, comma 1, 8, comma 2, delle “*Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali*” di cui alla Delib. U.P. n. 212/2011;

CONSIDERATO che, in virtù delle citate disposizioni, occorre procedere all’indizione delle elezioni dei dodici componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali;

D E C R E T A

- ai sensi della L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 (articolo 3, comma 4 e articolo 14) e dell’articolo 18 delle “*Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali*”, di cui alla Delib. U.P. n. 212/2011, sono indette le elezioni dei dodici componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie locali;
- le elezioni si svolgeranno secondo le disposizioni della L.R. n. 41/2007 e delle “*Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali*” di cui alla Delib. U.P. n. 212/2011;



Il Presidente del Consiglio Regionale

- i collegi elettorali sono:
 - il Collegio della Provincia dell'Aquila, con quattro seggi;
 - il Collegio della Provincia di Teramo, con due seggi;
 - il Collegio della Provincia di Chieti, con quattro seggi;
 - il Collegio della Provincia di Pescara, con due seggi;
- le votazioni avranno luogo il giorno 21 aprile 2012, dalle ore 9,00 alle ore 17,00, presso le sezioni elettorali allestite nelle sedi dei Consigli provinciali di Pescara, Chieti, Teramo e L'Aquila;
- il presente decreto è comunicato:
 - ai Sindaci dei comuni non capoluogo di provincia ai fini della successiva comunicazione ai consiglieri comunali e della pubblicazione sull'Albo pretorio di ciascun Comune almeno 30 giorni prima delle elezioni;
 - ai Presidenti delle Province ai fini dell'allestimento e della vigilanza delle sezioni elettorali;
- entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURA del presente decreto, i Sindaci dei comuni non capoluogo di provincia inoltrano la propria candidatura alla Presidenza del Consiglio regionale;
- entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, i Sindaci dei comuni non capoluogo inviano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'elenco aggiornato dei consiglieri comunali del proprio Comune (Allegato C alle "Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali" di cui alla Delib. U.P. n. 212/2011).

Nazario Pagano